



COMUNE DI PISA
Direzione Advocatura Civica

Al Consiglio Comunale
[tramite la Direzione Finanze]

e p.c. al Segretario Generale / RPCT

OGGETTO: Riconoscimento di debito fuori bilancio.

Con la presente si comunica che, dalle verifiche effettuate, risulta la sussistenza del seguente debito fuori bilancio:

Oggetto del debito: Tribunale di Pisa - nrg 207/2021 – Sentenza n. 1404/2021 - liquidazione spese legali. (46C21)

Soggetto creditore:

Denominazione: Roselli Mirco nato a Pescia (PT) il 7.10.1977

C.F.: RSLMRC77R07G491V

Residente a Ponte Buggianese (PT), via Provinciale Porzione n. 111

Importo complessivo del debito: € 486,87

di cui:

spese processuali 1° grado	€	120,00
spese generali 15%	€	18,00
CAP 4%	€	5,52
IVA 22%	€	31,57
spese processuali 2° grado	€	140,00
spese generali 15%	€	21,00
CAP 4%	€	6,44
CAP 4%	€	<u>36,84</u>
	€	379,37
Anticipazioni	€	<u>107,50</u>
Totale	€	486,87

Fattispecie di legittima riconoscibilità:

× art. 194, comma 1, lett. a), D.Lgs. 267/2000: sentenze esecutive;

□ art. 194, comma 1, lett. b), D.Lgs. 267/2000: copertura di disavanzi di consorzi, aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purché sia stato rispettato l'obbligo di pareggio di cui all'art. 144 del D.Lgs. 267/2000 ed il disavanzo derivi da fatto di gestione;

□ art. 194, comma 1, lett. c), D.Lgs. 267/2000: ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal Codice Civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;

□ art. 194, comma 1, lett. d), D.Lgs. 267/2000: procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;

□ art. 194, comma 1, lett. e), D.Lgs. 267/2000: acquisizione di beni o servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 191 del D.Lgs. 267/2000 ("Regole per l'assunzione di impegni

di spesa e per l'effettuazione delle spese”) nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza (*).

(*) **Dimostrazione dell'avvenuta utilità ed arricchimento per l'Ente:** _____

Fatti, circostanze e comportamenti che hanno determinato la formazione del debito:

- Con ricorso notificato all'Ente in data 30/06/2021, parte ricorrente proponeva appello avanti al Tribunale di Pisa avverso la Sentenza n. 330 emessa il 26.6.2020 del Giudice di Pace di Pisa con la quale veniva confermato il verbale n. 20103/S del 4.10.2019 della Polizia Municipale di Pisa
- Con sentenza n. 1404/2021 il Tribunale di Pisa accoglieva l'appello e, in riforma della gravata sentenza, annullava il verbale della Polizia Municipale n. 20103S del 4.10.2019 e condannava al pagamento delle spese processuali quantificate in € 120,00 per compensi oltre accessori come per legge per il giudizio di primo grado e in € 140,00 per compensi oltre accessori come per legge per il giudizio di secondo grado, oltre a complessivi € 107,50 per anticipazioni.

Documentazione giustificativa del debito che si allega alla presente:

- Relazione dell'Avvocatura civica;
- sentenza n. 1404/2021 Tribunale di Pisa;
- progetto di notula.

Effettuata l'istruttoria del caso, si propone il riconoscimento di legittimità del debito fuori bilancio sopra descritto, secondo quanto previsto dall'art. 194 del D.Lgs. 267/2000, avendo riscontrato la sussistenza dei necessari presupposti di fatto e di diritto.

Ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147-bis del D.Lgs. 267/2000, si esprime parere favorevole di regolarità tecnica sulla presente proposta di riconoscimento di debito fuori bilancio da parte del Consiglio Comunale.

Pisa, data della sottoscrizione digitale

Il Dirigente *ad interim*
Dott. Alessandro Balducci

Firmato digitalmente da: ALESSANDRO BALDUCCI
Organizzazione: COMUNE DI PISA
Data: 19/11/2021 10:06:41

Relazione illustrativa

In data 4.10.2019 la Polizia Municipale del Comune di Pisa contestava al sig. M. R. (le cui generalità per esteso sono agli atti della Direzione Avvocatura Civica) la violazione dell'art. 85 comma 4 del codice della strada perché "adibiva a noleggio con conducente (NCC) l'autoveicolo benché non destinato a tale uso. Dalla carta di circolazione il veicolo risultava adibito a trasporto di persone – uso di terzi servizio di piazza" e con tale contestazione gli veniva comminata la sanzione pecuniaria di € 173,00 nonché quella accessoria del ritiro ai fini della sospensione della carta di circolazione e il fermo amministrativo dell'auto per la durata della sospensione della carta di circolazione.

Il signor M.R. proponeva ricorso in opposizione a verbale di accertamento di violazione del codice della strada davanti al Giudice di Pace di Pisa, il quale con Sentenza n. 330 del 26.6.2020 respingeva il ricorso e confermava il verbale opposto.

Con ricorso notificato in data 30.06.2021 il signor M.R. proponeva appello avverso la Sentenza del Giudice di Pace di Pisa n. 330 del 26.6.2020, sostenendo che il Giudice di Pace di Pisa aveva innanzitutto erroneamente ratificato la dichiarazione effettuata dalla Polizia Municipale di Pisa in sede di verbalizzazione, non ottemperando alla verifica della corrispondenza tra l'addebito ascritto e la condotta accertata. Inoltre, a detta dell'appellante, il Giudice di primo grado aveva non solo sbagliato nel ritenere applicabile alla fattispecie de qua l'art. 85 del Codice della Strada ma anche non aveva considerato la doglianza del ricorrente circa la precisa indicazione del luogo in cui sarebbe avvenuta la violazione.

Il Comune di Pisa si costituiva in giudizio sostenendo la legittimità del verbale opposto, replicando innanzitutto con l'inammissibilità dell'appello proposto ex art. 342 c.p.c. e, nel merito, constatando la mancanza di una diversa ricostruzione dei fatti prospettata dall'appellante e il corretto inquadramento della fattispecie di causa nell'art. 85 del Codice della Strada.

Il Giudice, dopo aver rilevato l'ammissibilità dell'atto di appello, dichiarava fondato l'appello. Dagli atti, infatti, emergeva che il signor M.R., munito della licenza richiesta per lo svolgimento di attività di tassista, dichiarava, a fronte della contestazione immediata del fatto, di aver dimenticato di accendere il tassametro. Per questo motivo non potevano dirsi compiutamente dimostrati i fatti costitutivi dell'illecito rimproverato.

Il Tribunale di Pisa, con Sentenza n. 1404/2021 del 28.10.2021, accoglieva l'appello e, in riforma della gravata Sentenza, annullava il verbale della Polizia Municipale di Pisa n. 20103/S del 4.10.2019.

Inoltre, condannava l'Ente al rimborso in favore di M.R. di € 120,00 per compensi oltre spese generali 15%, C.P.A. e I.V.A. per il giudizio di primo grado, di € 140,00 per compensi oltre spese generali 15%, C.P.A. e I.V.A. per il giudizio di secondo grado, oltre a complessivi € 107,50 per anticipazioni.

Si chiede il riconoscimento della somma dovuta per le spese processuali a titolo di debito fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194 comma 1 lett. a), trattandosi di sentenza esecutiva.

Avv. Sandra Ciaramelli

Firmato digitalmente da: SANDRA CIARAMELLI
Organizzazione: COMUNE DI PISA
Data: 18/11/2021 17:14:51



TRIBUNALE ORDINARIO di PISA

SEZIONE CIVILE

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Luca Pruneti

Viste le note scritte depositate dalle parti nei termini assegnati secondo le modalità previste dall'art. 221 l. 77/2020 di conversione del D.L. 34/2020, in sostituzione dell'udienza del 28.10.2021,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa civile iscritta al n. r.g. 207/2021 degli Affari Contenziosi Civili, II grado, avente a oggetto: "Opposizione ord. ingiunzione ex artt. 22 e ss. L. 689/1981 (violazione del Codice della Strada)"

Vertente tra

MIRCO ROSELLI (C.F. RSLMRC77R07G491V), rappresentato e difeso dagli Avv.ti Ugo Vescio e Stefano Vescio, come da procura in calce al ricorso di primo grado depositato in cancelleria del 9.10.2019, elettivamente domiciliato presso il loro studio in Montecatini Terme, Corso Roma n. 5

- APPELLANTE

contro

COMUNE DI PISA (C.F.00341620508), in persona del Dirigente della Direzione Polizia Municipale-Sicurezza urbana dott. Alberto Messerini, quale legale rappresentante *pro tempore* dell'Ente, rappresentato e difeso, in virtù di procura allegata all'atto di costituzione in appello, congiuntamente o disgiuntamente dagli Avv.ti Giacomo Mannocci e Sandra Ciaramelli, elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura comunale sita in Pisa via degli Uffizi n. 1

- APPELLATO

CONCLUSIONI

Appellante:

"Voglia l'Ill.mo Tribunale di Pisa, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, in totale riforma della sentenza impugnata: 1. dichiarare la nullità del verbale n° 20103/S del 4 ottobre 2019 della Polizia Municipale di Pisa; 2. con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi del giudizio".

Appellato:

“Voglia l’Ill.mo Tribunale adito rilevare in via preliminare l’inammissibilità dell’appello proposto ai sensi dell’art. 342 c.p.c.; nel merito rigettare l’appello in quanto infondato in fatto e in diritto e per l’effetto confermare integralmente la sentenza n. 330/2020 del Giudice di Pace di Pisa, pubblicata il 26.6.2020, con vittoria di spese e di onorari”.

Ragioni di fatto e di diritto della decisione

Con ricorso depositato il 21.1.2021, Roselli Mirco ha interposto appello avverso la sentenza n. 330 emessa il 26.6.2020 dal Giudice di Pace di Pisa, con la quale, in rigetto dell’opposizione del Roselli, è stato confermato il verbale n. 20103/S del 4.10.2019 della Polizia Municipale di Pisa.

A sostegno del gravame, ha sostenuto:

- con il primo motivo di appello, che il Giudice di Pace aveva erroneamente ratificato la dichiarazione, effettuata dalla Polizia Municipale in sede di verbalizzazione, di avvenuta infrazione da parte del Roselli dell’art. 85 comma 4 del Codice della Strada, non ottemperando alla verifica della corrispondenza tra l’addebito ascrivito e la condotta accertata;
- con il secondo motivo di gravame, che aveva errato il Giudice di prime cure nel ritenere applicabile alla fattispecie *de qua* l’art. 85 del Codice della Strada;
- con il terzo motivo, che manca di pregio la motivazione con cui il Giudice di Pace aveva smentito la doglianza del ricorrente in primo grado, secondo cui i verbalizzanti non avevano fornito precisa indicazione del luogo in cui sarebbe stata commessa la violazione.

Si è costituito il Comune di Pisa, sostenendo la legittimità del verbale opposto e contestando le difese avversarie in quanto infondate in fatto e in diritto. In dettaglio ha replicato:

- che l’appello proposto è inammissibile *ex art* 342 c.p.c.;
- che l’appellante non aveva fornito alcuna ricostruzione dei fatti alternativa a quella prospettata dal Giudice di Pace, sulla base delle produzioni istruttorie e del verbale impugnato;
- che correttamente il Giudice di Pace aveva ricondotto i fatti dedotti in causa all’art. art. 85 comma 4 del Codice della Strada.

Ha pertanto chiesto la conferma integrale della sentenza n. 330/2020 del Giudice di Pace di Pisa, pubblicata il 26.6.2020 a seguito del procedimento R.G. 2251/2019.

Con decreto del 19.8.2021 il Giudice ha disposto la trattazione scritta della causa ai sensi dell’art. 221, comma IV, L. 17 Luglio 2020 n. 77, assegnando alle parti termine per il deposito di note scritte, contenenti le proprie deduzioni, istanze o conclusioni.

Anteponendosi la disamina delle questioni di rito su quelle di merito (arg. ex art. 276, comma II, c.p.c.), il Tribunale rileva che l’atto di appello, a dispetto della prospettazione del Comune di Pisa, si sottrae alla censura d’inammissibilità per carenza dei requisiti di cui all’art. 342 c.p.c., nella misura in cui contiene una e chiara

individuazione delle questioni e degli snodi motivazionali contestati della sentenza impugnata, e giustappone alla parte volitiva una parte argomentativa diretta a confutare le ragioni addotte dal primo giudice a fondamento della decisione.

Ciò chiarito, l'appello è fondato.

Con il primo motivo di appello il ricorrente lamenta l'omessa verifica, da parte del Giudice di Pace, dei presupposti perché potesse dirsi praticata in via di fatto, fuori dei casi consentiti, l'attività di servizio di noleggio con conducente attestata dai verbalizzanti, in uno con l'errata applicazione dell'art. 85 comma IV c.d.s.

Orbene, premesso che il verbale di accertamento della violazione contestata non deve necessariamente contenere la indicazione analitica delle circostanze di fatto poste a fondamento della incolpazione, ma solo la sommaria esposizione del fatto (Cass. 24263/2004), nel caso in esame difettano i requisiti perché possano ravvisarsi i presupposti per l'applicazione della sanzione comminata.

Dagli atti emerge che Roselli fosse munito della licenza richiesta per lo svolgimento di attività di tassista e che, a fronte della contestazione immediata del fatto, sul piazzale Ascanio a Pisa (inequivoco il luogo), abbia dichiarato di aver dimenticato di accendere il tassametro.

Orbene, a fronte di siffatto, laconico, dato asseverativo, rammentato il regime dell'onere della prova in materia di opposizione a sanzione amministrativa (cfr. tra le altre Cass. n. 5095/1999; Cass. n. 3741/1999), non possono dirsi compiutamente dimostrati i fatti costitutivi dell'illecito rimproverato.

Ed invero, non può condividersi l'assunto, fatto proprio dal giudice *a quo*, per il quale lo spegnimento del tassametro da parte di soggetto munito di licenza renda la sua attività assimilabile *tout court* al N.C.C.

Premesso che le due tipologie di servizio non sono tra loro "cumulabili" (v. Cassazione civile sez. I, 19/10/2006, n. 22483), il Roselli, siccome titolare di una licenza taxi, sarebbe stato, se del caso, punibile per non aver attivato il tassametro ai sensi della normativa comunale, ma non anche, considerata l'assenza di ulteriori elementi comprovanti l'effettiva adibizione del mezzo a occasionale N.C.C. (modalità di contatto con la clientela, dimostrazione della contrattazione sul costo della corsa) ai sensi dell'art. 85 Codice della Strada.

Gli altri motivi di gravame sono assorbiti.

La peculiarità del caso concreto giustifica la compensazione di 1/2 delle spese dei due gradi di giudizio (Corte Cost. sent. n. 77/2018), che sono liquidate nella quota restante ai sensi del D.M. n. 55/2014, avuto riguardo allo scaglione di valore di riferimento, parametri medi ridotti per le fasi concretamente svolte, in € 120,00 per compensi oltre spese generali 15%, C.P.A. e I.V.A. per il giudizio di primo grado ed € 140 per compensi oltre spese generali 15%, C.P.A. e I.V.A. per il giudizio di appello, oltre a complessivi € 107,50 per anticipazioni.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda o eccezione assorbita, così dispone:

- accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della gravata sentenza, annulla il verbale della Polizia Municipale di Pisa n. 20103/S del 4.10.2019;
- condanna il Comune di Pisa al rimborso in favore di Roselli Mirco di € 120,00 per compensi oltre spese generali 15%, C.P.A. e I.V.A. per il giudizio di primo grado, di € 140,00 per compensi oltre spese generali 15%, C.P.A. e I.V.A. per il giudizio di appello, oltre a complessivi € 107,50 per anticipazioni.

Pisa, 28 ottobre 2021

Il Giudice
dott. Luca Pruneti

Nota

La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.

Zimbra**causa civile Mirco Roselli c/ Comune di Pisa****Da :** ugo@avvocatovescio.it

gio, 18 nov 2021, 16:55

Oggetto : causa civile Mirco Roselli c/ Comune di Pisa**A :** avvocatura@comune.pisa.it

Egr. Sig. Dott. Di Salvo,

faccio seguito alla conversazione telefonica di poco fa e qui di seguito Le specifico le somme dovute al mio cliente:

Causale	spese	COMPEnsi
Giudizio di primo grado		€ 120,00
Rimborso spese forfetarie 15%		€ 18,00
Giudizio di appello		€ 140,00
Rimborso spese forfetarie 15%		€ 21,00
Spese	€ 107,50	
TOTALI	€ 107,50	€ 299,00
C.A.P. 4% su € 299,00		€ 11,96
I.V.A. 22% su € 310,9		€ 68,41
COMPLESSIVAMENTE	€	486,87

L'IBAN del signor Roselli è IT75Q306970469100000005897.

Cordiali saluti.

Avv. Ugo Vescio